

**CONVENZIONE PER LA VIGILANZA  
IN MATERIA DI PESCA E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA AVENTE DURATA  
TRIENNALE**

**tra**

la **Provincia di Reggio Emilia**, Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia, Corso Garibaldi 26, Reggio Emilia, rappresentato dal suo dirigente Ing. Bussei Valerio,

**e**

le associazioni operanti in Provincia di Reggio Emilia con personale volontario rivestente qualifica di agente accertatore nelle materie di cui alla L.R. 07 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", ovvero:

- 1) **Federazione Italiana Pesca Sportiva**, sezione di Reggio Emilia, rappresentata da
- 2) **ArciPesca** sezione di Reggio Emilia, rappresentata da
- 3) **Pro Natura** sezione di Reggio Emilia, rappresentata da

premesso

- che l'art. 23 (*Vigilanza ittica*) della L.R. 11/2012 (*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne*), assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione;
- che lo stesso articolo dispone, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, che le province si avvalgano, oltre che del proprio personale dipendente, anche delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (*Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca*);
- che la Federazione Italiana Pesca Sportiva, sezione di Reggio Emilia, l'ArciPesca, sezione di Reggio Emilia, e Pro Natura, sezione di Reggio Emilia, svolgono attività di vigilanza ittica nel territorio della Provincia di Reggio Emilia attraverso proprie guardie volontarie nominate ai sensi del R.D. n. 1604/31 e con le procedure di cui all'art. 58 della LR 8/94;
- che l'art. 59 della L.R. 8/94 (*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) assegna alla Provincia il coordinamento dell'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;

considerato

- che la L.R. 07 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne” ha introdotto significative novità normative relative all'attività di pesca e che risulta imminente, ai sensi dell'art. 26 della legge medesima, l'approvazione da parte della Giunta Regionale di apposito regolamento di definizione delle relative norme di attuazione che dovrebbe disciplinare in particolare, tra le altre cose: i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico; gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici; i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili; la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica; l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata; le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
- che è sempre maggiore la quota di pescatori italiani di origine estera (comunitaria o extracomunitaria) nonché la presenza, specialmente nelle acque del fiume Po, di pescaturisti di provenienza extraregionale o estera;
- che si sono moltiplicate, negli ultimi anni, le segnalazioni relative alla presenza, nelle acque di pianura della nostra provincia, così come di province limitrofe, ed in particolar modo nelle acque del fiume Po, di squadre di pescatori, per lo più stranieri, dedite alla pesca illegale in forma organizzata;
- che il territorio della Provincia di Reggio Emilia è caratterizzato da un reticolo idrografico particolarmente esteso, considerate anche le acque di bonifica, e pertanto impegnativo sotto il profilo della vigilanza ittica;

### **si conviene e si stipula quanto segue**

La Provincia di Reggio Emilia attiva la presente **CONVENZIONE** con i soggetti in epigrafe indicati per il perseguimento degli obiettivi e secondo le modalità di seguito elencati:

### **OBIETTIVI**

- garantire nel territorio provinciale una più incisiva azione di vigilanza sulle attività di pesca, aumentando il numero dei servizi svolti e programmandone in modo coordinato gli aspetti territoriali e temporali, ai fini di migliorare il livello di tutela della fauna ittica e più in generale degli ecosistemi acquatici, attraverso la prevenzione e la repressione dei comportamenti illeciti;
- migliorare il livello di conoscenze del pubblico di pescatori dilettanti in ordine alle prescrizioni di legge vigenti, alle problematiche relative alla conservazione della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici ed agli obiettivi di tutela intrapresi dagli enti competenti, attraverso una continua e capillare opera d'informazione agli appartenenti alla categoria, anche in considerazione delle differenze di nazionalità;
- mantenere l'operatività, nel lungo periodo, di un adeguato numero di guardie volontarie caratterizzate da formazione ed esperienza specifiche in materia di vigilanza ittica, attraverso il sostegno delle associazioni interessate e l'organizzazione di attività periodiche di aggiornamento.

## **COORDINAMENTO**

Nell'ambito del coordinamento di competenza della Provincia, il Servizio di Polizia Provinciale, anche su proposta delle associazioni, organizza incontri periodici di coordinamento sulla vigilanza ittica, con la partecipazione del responsabile del servizio, o suo delegato, e dei rappresentanti designati dalle associazioni contraenti.

Gli incontri hanno la finalità di organizzazione dei servizi di vigilanza e di aggiornamento sulle novità regolamentari, sulle problematiche emerse e sulle iniziative intraprese.

## **PRESTAZIONI DELLE GUARDIE VOLONTARIE**

Le guardie volontarie eseguono i turni di servizio risultanti dai programmi di attività di cui al precedente paragrafo, predisposti dalle associazioni di appartenenza, operando con prudenza, diligenza e perizia e svolgendo le proprie funzioni con le modalità risultanti dalle norme istitutive.

In particolare:

- nel caso rilevino infrazioni amministrative alle norme sulla pesca, redigono verbale di accertata violazione in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), trasmettendo senza ritardo la copia per l'autorità competente al comando della Polizia Provinciale. Nei procedimenti che non si concludono col pagamento in misura ridotta, le guardie trasmettono, con le stesse modalità, di norma entro 30 giorni dal termine del pagamento, il rapporto relativo ai fatti ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- nel caso procedano al sequestro, ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), di fauna ittica e/o mezzi e attrezzature, trasmettono copia del verbale di sequestro, eseguito in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 17 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), con le stesse modalità di cui al punto precedente, entro 2 giorni lavorativi;
- qualora l'accertamento delle guardie ittiche volontarie costituisca prova di illecito penale e non sia intervenuto un reparto di P.G. nell'immediatezza dei fatti, queste contattano appena possibile telefonicamente il comando della Polizia Provinciale per i conseguenti accordi procedurali;
- in caso rilevino fatti in relazione a circostanze per le quali non risulta chiara l'integrazione d'illeciti in materia di pesca, e comunque ogni volta lo ritengano opportuno, resta sempre facoltà delle guardie volontarie l'inoltro alla Polizia Provinciale di un dettagliato rapporto scritto dei fatti contenente l'identificazione delle persone coinvolte, per le conseguenti definizioni.

Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è sempre tenuta ad indossare l'uniforme e/o i distintivi previsti dal proprio regolamento istitutivo ed a qualificarsi anche, qualora l'utente lo richieda, mediante l'esibizione del tesserino.

Le guardie curano il proprio aggiornamento sia personalmente che partecipando alle iniziative formative organizzate dalle associazioni d'appartenenza o dalla Provincia, in modo da presentarsi adeguatamente preparate all'esecuzione dei servizi di vigilanza ed impegnandosi nell'esaudire le richieste d'informazioni poste dagli utenti.

## **RENDICONTAZIONE**

Le associazioni contraenti trasmettono alla Provincia, al termine di ogni anno, una relazione sull'attività di vigilanza svolta contenente il numero delle violazioni accertate, quello dei servizi effettuati e la loro elencazione indicando per ognuno la zona approssimativa ed il numero di guardie coinvolte.

## **FORMAZIONE**

La provincia si impegna ad organizzare periodici corsi di aggiornamento rivolti al personale di vigilanza ittica volontaria nelle specifiche materie legislative e nelle discipline accessorie alla tutela ed alla gestione della fauna ittica.

## **IMPEGNI DELLA PROVINCIA**

La Provincia, per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente convenzione, si impegna a riconoscere alle Associazioni piscatorie contraenti un contributo per un importo massimo di € 10.000,00 per ciascun anno di validità della convenzione, a fronte delle spese dalle stesse sostenute per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e per l'esecuzione dei servizi di vigilanza, quali acquisto di materiale ed attrezzature, rimborso delle spese vive alle G.G.V.V. in servizio e altre spese varie.

A questo riguardo le associazioni contraenti presenteranno, congiuntamente, a fine di ciascun anno, la documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o le dichiarazioni dei Presidenti attestanti le spese non altrimenti documentabili (ad esempio rimborsi forfettari alle GGVV) e le modalità di trasferimento del contributo. Non verranno rimborsate spese eccedenti il finanziamento sopra riportato.

## **VALIDITA'**

La presente convenzione ha validità triennale a partire dal 2017, dando atto che l'erogazione dei contributi per le annualità successive, avverrà solo compatibilmente alla disponibilità degli stessi nel Bilancio della Provincia di Reggio Emilia.

## **TERMINI E CONDIZIONI**

La Provincia di Reggio Emilia è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti che avessero a verificarsi durante l'espletamento dei servizi.

La presente convenzione, redatta in 4 originali, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato).

Reggio Emilia li .....

- Per la Federazione Italiana Pesca Sportiva, sezione di Reggio Emilia
- Per ArciPesca sezione di Reggio Emilia
- Per Pro Natura sezione di Reggio Emilia
- Per la Provincia di Reggio Emilia